

ALLEGATO 1

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE IN AMBIENTI DEDICATI E ADEGUATAMENTE STRUTTURATI A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ PSICO-FISICA GRAVE.

TRA

Il Comune di Como - Settore Servizi Educativi e Sociali, con sede in Via Vittorio Emanuele II, 93, Codice Fiscale 80005370137, P.IVA 00417480134, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Antonietta Luciani, domiciliata per la carica presso il Comune di Como, la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Servizi Educativi e Sociali,

E

ANFFAS ONLUS COMO, con sede in Como in via Cesare Battisti n. 8 C.F. 95070200134, P.IVA 02657140139, rappresentato legalmente dal Dottor **Sandro Litigio**, domiciliato per la carica presso la sede legale della associazione, in qualità di legale rappresentante pro-tempore.

Richiamati:

- L'art. 118, comma 4, Costituzione che esprime il principio di c.d. "sussidiarietà orizzontale";
- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", e in particolare gli artt. 13 e 14;
- La Legge n. 328 del 8 novembre 2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- Il D. Lgs n. 117 del 3 Luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e, in particolare, l'articolo 55 per il quale le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, tra cui interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 328/2000, Servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 ed alla Legge 112/2016, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti e, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale sono state adottate le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-56 del Decreto legislativo n. 117 del 2017 ("*Codice del Terzo settore*");
- La Legge della Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*";
- La Legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*" e ss.mm.ii., la quale:
 - all'articolo 2 esprime che il governo della rete delle Unità di Offerta sociali si ispira ai principi di: a) libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni, b) personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona, c) sussidiarietà verticale e orizzontale; d) effettività ed efficacia delle prestazioni erogate;
 - all'articolo 13 pone in capo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, e: a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali; b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale; c) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;
- La DGR n. 4563 del 19 aprile 2021 "*Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023*";
- Il "*Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali di Contrastto alla Povertà 2021 – 2023*", (22A01214) approvato con Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali il 30/12/2021;
- Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;

- Il *“Regolamento per l’amministrazione condivisa di beni materiali ed immateriali del Comune di Como”*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 02/10/2023;

Premesso che:

Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como ritiene opportuno instaurare con idoneo Ente un rapporto convenzionale ai sensi del Codice del Terzo settore che consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con gli Enti del Terzo Settore *“Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;

A tal fine il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como ha proceduto alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico con il quale è stata sollecitata la presentazione di proposte da parte di Enti del Terzo Settore operanti nel settore, finalizzato all’attivazione di un percorso di co-progettazione;

Dal giorno 20.03.2024 al giorno 04.04.2024 è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.como.it, uno specifico **“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE IN AMBIENTI DEDICATI E ADEGUATAMENTE STRUTTURATI A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ PSICO-FISICA GRAVE”** per consentire a tutti gli Enti del Terzo Settore del territorio di accedere alla collaborazione con l’Ente;

Il Comune di Como gestisce il Cento Diurno Disabili che è una struttura semiresidenziale aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00, per almeno 47 settimane all’anno distribuite su 11 mesi, come da DGR 7/18334”

Tanto richiamato e premesso, il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como e ANFFAS ONLUS COMO convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como e ANFFAS ONLUS COMO per la realizzazione di interventi a favore di attività educative in ambienti dedicati e adeguatamente strutturati a favore di persone adulte con disabilità psico-fisica grave. L’Ente si impegna a svolgere le attività con le modalità e finalità indicate nel documento descrittivo allegato alla presente Convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Destinatari ed attività

I destinatari degli interventi sono persone adulte con disabilità medio-gravi, residenti nel territorio di Como, che necessitino di uno spazio e di attività strutturate nell’arco della giornata; minori con disabilità in età scolare, (con almeno 12 anni), la cui frequenza dell’intero tempo scuola genera reazioni di frustrazione e comportamenti disadattivi tali per cui diviene necessario predisporre attività e spazi in luoghi differenti; familiari di persone con disabilità.

L’Ente si impegna a garantire la realizzazione delle attività previste nel documento descrittivo allegato.

Art. 3 - Obblighi dell’Organizzazione

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ANFFAS ONLUS COMO garantisce personale adeguatamente formato e la disponibilità di un numero di volontari come indicato nel documento descrittivo, assicurando la loro specifica competenza e preparazione professionale per gli interventi da realizzare, nel rispetto della normativa vigente.

Il rapporto con il personale dipendente o con eventuali collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia.

L’Ente si impegna a garantire il rispetto da parte del personale impiegato della normativa vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali nella materia di interesse della presente Convenzione.

Tutto il personale volontario operante in ANFFAS ONLUS COMO è regolarmente assicurato ai sensi degli Artt. 4 e 7, comma 3, della Legge 266/1991 e dell’Art. 30, commi 3 e 5, della Legge 383/2000.

ANFFAS ONLUS COMO ha in essere apposita polizza di responsabilità civile verso terzi, sé stessa e personale impiegato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente Convenzione.

L'ente provvederà alla nomina di un unico responsabile/referente per tutto quanto previsto nella presente Convenzione e comunicherà al Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como, il relativo recapito e le modalità di contatto.

Art. 4 – Locali, attrezzature e risorse umane

Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como mette a disposizione della co-progettazione:

- un contributo massimo pari ad € 420.000,00 a favore di ANFFAS ONLUS COMO;
- la propria equipe di professionisti del servizio disabili;
- la struttura del centro diurno disabili sito in via del doss a como;
- n. 3 asa in servizio presso il centro diurno disabili;
- n. 1 ausiliario per la pulizia dei locali;
- n. 1 infermiere;
- n. 1 fisioterapista;
- le spese per il pagamento delle utenze, per il materiale di consumo, per le manutenzioni e per l'acquisto di alimenti.

Art. 5 - Obblighi del Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como

Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como si impegna a garantire le seguenti prestazioni:

- servizi di pulizia e di cucina;
- personale assistenziale;
- un coordinatore con il compito di gestire il percorso di co-progettazione.

Art. 6 - Spese ammissibili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como provvederà al rimborso delle seguenti spese sostenute da ANFFAS ONLUS COMO:

- spese assicurative;
- costi sostenuti per il personale retribuito;
- acquisto di materiale, attrezzature e spese varie documentate e necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- spese per la formazione del personale e dei volontari, limitatamente alle attività previste per la coprogettazione;
- spese generali di gestione imputabili alla presente convenzione nel limite massimo del 10% delle spese rimborsate;

Le risorse messe a disposizione dal Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune sono quelle indicate nel piano economico finanziario inserito nel progetto allegato.

Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como procederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un importo complessivo massimo di € 140.000,00 ad anno educativo, per un totale di 420.000,00 per tre anni educativi.

ANFFAS ONLUS COMO si impegna a co-finanziare il progetto con risorse proprie materiali, immateriali ed economiche per un minimo del 10% del valore del progetto.

Art. 7 - Rendicontazione e pagamenti

L'Ente si impegna a inviare al Settore Servizi Educativi e Sociali - del Comune di Como, bimestralmente, un monitoraggio quantitativo e qualitativo relativo all'andamento del Servizio. Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como potrà richiedere approfondimenti in ogni momento, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como si impegna ad erogare entro il 30 ottobre di ogni anno un acconto pari ad € 51.000,00. Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como provvederà al rimborso delle spese rendicontate di cui all'Art. 6 della presente Convenzione secondo le modalità di

seguito riportate:

- con la presentazione da parte di ANFFAS ONLUS COMO di apposita richiesta *“Dichiarazione in ordine al regime fiscale su erogazione contributi”* inviata a mezzo PEC;
- sarà effettuato un rimborso spese mensile in seguito all'esposizione dei costi sostenuti.

Art. 8 – Durata

La presente Convenzione ha durata sino al 31 luglio 2027.

Eventuale risoluzione anticipata della presente Convenzione può essere stabilita di comune intesa dai soggetti sottoscrittori.

Art. 9 - Protezione dati personali

ANFFAS ONLUS COMO garantisce al Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como, con la sottoscrizione della presente Convenzione, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione nonché in piena conformità con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nel rispetto delle finalità di cui alla presente Convenzione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Sarà possibile ogni operazione di controllo da parte del Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como attinente alle procedure adottate dall'Organizzazione in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

Con comunicazione specifica l'Ente accetterà la nomina a Responsabile Esterno come sopra descritta: tale nomina avrà durata pari a quella della Convenzione e, in caso di cessazione anticipata, non produrrà ulteriori effetti a far data dalla cessazione stessa.

Art. 10 – Controlli

Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como, attraverso i propri referenti, si riserva di procedere alla verifica e vigilanza sul corretto svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato da ANFFAS ONLUS COMO, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee.

Art. 11 - Recesso e Risoluzione

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati.

Il Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d'indennità per l'Ente del Terzo Settore, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi della presente Convenzione durante lo svolgimento del progetto. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) inosservanza delle leggi in materia di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili;

In tutti i casi con l'interruzione delle attività di cui alla presente Convenzione, si interrompe l'impegno del Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Como ad erogare i rimborsi previsti all'art. 7 ed è esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da parte di ANFFAS ONLUS COMO.

Art. 12 – Spese

La presente Convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente Convenzione non è assoggettata ad imposta di bollo perché stipulato tra Ente Pubblico e Onlus.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice civile.

Letto e sottoscritto agli atti d'ufficio.